

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1639**

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE CORATO, BALBONI, BASILE, BATTAGLIA Antonio, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CANTONI, CHINCARINI, CIRAMI, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DEMASI, FALCIER, FLORINO, GRECO, IZZO, STIFFONI, LAURO, MAFFIOLI, MARANO, MELELEO, MINARDO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MUGNAI, MULAS, NESSA, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PESSINA, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOMASSINI, TRAVAGLIA, TREMATERRA, VALDITARA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2002

---

Modifica all’articolo 639 del codice penale in materia  
di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'ipotesi criminosa prevista dall'articolo 639 del codice penale, che costituisce una forma lieve di quella prevista dall'articolo 635 del medesimo codice, tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, ad evitare una menomazione del patrimonio del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene.

L'articolo 639 del codice penale contempla la medesima ipotesi di reato nel caso in cui il fatto è commesso su cose d'interesse storico o artistico, ovvero su immobili compresi nel perimetro del centro storico.

Il fenomeno degli atti vandalici con cui vengono imbrattate e deturpate opere artistiche ed architettoniche delle nostre città, ovvero edifici o immobili urbani, assume proporzioni sempre maggiori.

Il presente disegno di legge, recante la modifica dell'articolo 639 del codice penale,

intende stabilire sanzioni a carico di coloro i quali compiono atti vandalici di deturpamento e imbrattamento di muri pubblici e privati, delle attrezzature per il tempo libero, delle panchine, dei plessi monumentali, dei contenitori d'igiene pubblica, dei porta rifiuti e in genere dei beni mobili ed immobili altrui ovvero di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico.

Le sanzioni contemplate consistono nella pena della reclusione fino a tre mesi, nella sanzione pecuniaria da 200 a 500 euro e nell'adempimento, a carico di chi deturpa o imbratta con scritte e graffiti, dell'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi.

Infine, per l'ipotesi di danni provocati a cose d'interesse storico o artistico, il secondo comma del testo novellato, propone una maggiorazione della pena pecuniaria, prevedendo una multa fino a 2.000 euro.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 639. - (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte e segnaletica varia i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica, i porta rifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a tre mesi, della sanzione pecuniaria da 200 a 500 euro e con la condanna all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi. Si procede d'ufficio.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici o su immobili di recente ristrutturazione, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della sanzione pecuniaria fino a 2.000 euro. Si procede d'ufficio».

